



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.MD/GMIL-03-II/4/2/2005/78483

Roma, 12 settembre 2005

Oggetto: effetti sull'avanzamento e detrazione di anzianità conseguenti alla fruizione di congedi per eventi e cause particolari (art. 4, comma 2, legge n. 53 del 2000) e congedi per formazione (art. 5, legge n. 53 del 2000)

INDIRIZZI ALLEGATI

1. Facendo seguito alla circolare di questa Direzione Generale n. MD/GMIL- 03-II/1/2004/31854 del 12 luglio 2004, si impartiscono, per l'adozione degli adempimenti di competenza, i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4 della legge n. 53 del 2000 e di cui all'art. 5 della legge n. 53 del 2000, in quanto applicabile ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163.
Si precisa che gli istituti previsti dalle suddette norme possono essere concessi esclusivamente al personale militare in servizio permanente.
2. Come noto, anche il personale militare in servizio permanente ha diritto a fruire dei congedi per **eventi e cause particolari** di cui all'art. 4 della legge n. 53 del 2000, per un periodo non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.
Inoltre, l'art. 13 del D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163, espressamente colloca in aspettativa il personale che fruisca dei **congedi formativi** di cui all'art. 5 della legge n. 53 del 2000.
Tali norme stabiliscono che i congedi in questione, oltre a non essere validi ai fini retributivi e previdenziali, non sono computati nell'anzianità di servizio e, pertanto, i militari che ne usufruiscono subiscono una detrazione di anzianità in ruolo, ai sensi delle norme di stato giuridico delle rispettive categorie.
3. Quanto all'avanzamento, si precisa che rispetto alla posizione di aspettativa "per motivi di studio" concessa ai sensi dell'art.5 della legge n.53 del 2000, trovano applicazione le ipotesi ostantive previste dalle vigenti normative di categoria in materia di stato giuridico e avanzamento secondo le quali non possono essere valutati i militari in servizio permanente che, tra l'altro, si trovino in aspettativa, per qualsiasi motivo.
Analogamente, non può essere valutato il militare che goda del beneficio del congedo "per eventi e cause particolari" di cui all'art. 4 della legge n. 53 del 2000, trattandosi, anche in questo caso, di una sostanziale temporanea sospensione delle funzioni.
In entrambe le ipotesi, ad ogni modo, il militare in servizio permanente beneficiario degli istituti straordinari di specie potrà essere sottoposto a valutazione al termine della relativa fruizione in relazione all'anzianità di grado assoluta che lo stesso assumerà per effetto della detrazione che verrà applicata.

4. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che il mancato compimento dei prescritti periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche da parte del beneficiario dei congedi di specie costituisce, altresì, impedimento all'avanzamento, a termine delle vigenti norme di avanzamento.
Come disposto al precedente paragrafo 3., anche in questo caso, il militare in servizio permanente verrà scrutinato al termine del godimento del beneficio a condizione, come già detto, che ne conservi il titolo a seguito della modificazione dell'anzianità di grado.
5. Orbene, come si evince da quanto premesso, i provvedimenti di concessione in questione sono destinati ad incidere sulle posizioni di stato giuridico e di avanzamento dei soggetti interessati. In considerazione di tale circostanza, si pregano codesti Comandi, nell'ambito delle rispettive competenze, di porre la massima cura nella impostazione e gestione di una corretta istruttoria e di attenersi alle modalità di dettaglio di seguito indicate:
 - a. le istanze di riconoscimento del beneficio devono essere presentate presso il Comando di appartenenza integrate da adeguata documentazione probatoria in maniera da consentire al Comandante di Corpo la corretta valutazione dei presupposti;
 - b. il beneficio invocato deve essere concesso con decreto del Comandante, completo dell'indicazione dei relativi decorrenza e termine, nonché dei connessi riflessi sulle posizioni di stato giuridico e avanzamento elencati nei precedenti paragrafi;
 - c. la concessione deve intendersi produttiva di effetti a partire dalla data di comunicazione del relativo decreto all'interessato;
 - d. di tale decreto e della prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato dovrà essere inoltrata copia alla Divisione competente del II Reparto di questa Direzione Generale per l'adozione dei successivi provvedimenti di stato giuridico e, se del caso, di avanzamento;
 - e. il decreto di concessione dovrà essere notificato, a mezzo fonogramma, sotto la stessa data del rilascio, alle competenti Divisioni.
6. Si confida nella più scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI